

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 22-11-2018	Originale
OGGETTO: DEFINIZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI E QUADRO DI COPERTURA CON LE ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI.	

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese **novembre**, alle **ore 20:30**, in Borgo Virgilio, presso la Sede Municipale – Piazza Aldo Moro nr.1, si è riunito il consiglio comunale, convocato per oggi in seduta pubblica di prima convocazione con avvisi scritti notificati con le modalità previste dallo Statuto Comunale, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Atteso che fanno parte del consiglio comunale il sindaco e sedici consiglieri:

- totale componenti n. 17
- in carica n. 17

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale:

- la presidenza è assunta da **BEDUSCHI ALESSANDRO**, che dichiara aperta la seduta.
- partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione [art. 97, comma 4, lett.a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni] il **SEGRETARIO COMUNALE, BORGHI ROBERTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Svolgimento della seduta: proposta n. 58 del 10-10-18 all'ordine del giorno, la cui trattazione è introdotta dal presidente, essendo:

BEDUSCHI ALESSANDRO	SINDACO	P	FERRARI MAELA	CONSIGLIERE	P
APORTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P	FERRAZZI GIULIA	CONSIGLIERE	P
FRONI GIANCARLO	VICE SINDACO	P	DUGONI FRANCESCO	CONSIGLIERE	A
BONELLI FABIO	CONSIGLIERE	P	SPINAZZI FABIO	CONSIGLIERE	P
DALL'OCA ELENA	CONSIGLIERE	P	PINOTTI BENEDETTA	CONSIGLIERE	A
CICCONE GERARDO	CONSIGLIERE	A	MASSARA ALBERTO ROSARIO	CONSIGLIERE	P
SPAZZINI LAURA	CONSIGLIERE	A	BOSONI SIMONE	CONSIGLIERE	P
AMATRUDA TERESA	CONSIGLIERE	P	FIORINI PAOLO	CONSIGLIERE	P
ALLEGRETTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE	P			
TOTALE N° PRESENTI					13
TOTALE N° ASSENTI					4

OGGETTO: DEFINIZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI E QUADRO DI COPERTURA CON LE ANTRATE DERIVANTI DALLA TASI

Su proposta del Responsabile del Settore n. 2 Servizi Economico Finanziari

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta unica comunale si compone di una componente riferita ai servizi indivisibili offerti dal Comune alla collettività, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa sia quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI sia pari all'1 per mille;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Vista la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha introdotto, tra le altre, le seguenti modifiche alla legge n. 147 del 27.12.2013 in materia di TASI, a valere dal 1° gennaio 2016:

- a) art. 1, comma 14, lettera b) – prevede l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) art. 1, comma 14, lettera d) – regola il caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- c) art. 1, comma 14, lettera c) – prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, che l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 67 del 22-11-2018 Comune di BORGIO VIRGILIO

Visto altresì l'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) che, tra le disposizioni in materia di IMU a valere dal 1° gennaio 2016, prevede la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le abitazioni date in comodato gratuito, eliminando la facoltà per i comuni di assimilare il comodato gratuito all'abitazione principale, con le seguenti prescrizioni:

- a) il comodato deve essere tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado);
- b) l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) il comodante deve risiedere nello stesso comune del comodatario;
- d) il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- e) deve essere presentata la dichiarazione IMU.

Considerato che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la base imponibile della TASI è quella prevista per l'IMU e, pertanto, le disposizioni relative al comodato gratuito si applicano anche alla TASI (come chiarito dalla nota del Ministero delle Finanze del 29.01.2016);

Preso atto che in base a tali modifiche il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 669, della L. n. 147/2013);

Tenuto conto che, a fronte dei minori introiti derivanti dalle esenzioni in vigore a decorrere dal 2016, è previsto un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di spettanza dei comuni, come indicato all'art. 1, comma 17, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016;

Rilevato che il comma 683 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica e di anagrafe e servizi demografici, stimate in circa € 1.397.505,00, definire per l'anno 2019 delle seguenti aliquote TASI:

0,19 per cento	aliquota ordinaria
----------------	--------------------

0,19 per cento	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,1 per cento	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
0,05 per cento	unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze

Tenuto conto che per l'anno 2018 la percentuale dell'importo complessivo della TASI calcolata per le unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale a carico degli occupanti era stabilita nella misura del 25% e, conseguentemente, la quota del restante 75% era a carico del possessore;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2019 la quota del 75% a carico del possessore e la quota del 25% a carico dell'occupante;

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 54 del 16.05.2014 avente ad oggetto: "Istituzione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e approvazione del relativo regolamento";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 10.11.2017 avente ad oggetto "Definizione per l'anno 2018 delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI), individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi e quadro di copertura con le entrate derivanti dalla TASI";

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore n. 2 Servizi Economico Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO che sull'argomento intervengono (trascrizione della registrazione audio);

- SINDACO

Di questo abbiamo quindi già discusso. Proponiamo quindi le aliquote invariate rispetto all'anno scorso.

Metto ai voti il punto n.11.

Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti.

CON I SEGUENTI VOTI: favorevoli 10, astenuti 3 (Spinazzi, Bosoni, Massara);

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2019 le seguenti aliquote per il tributo per i servizi indivisibili (TASI):

0,19 per cento	aliquota ordinaria
0,19 per cento	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,1 per cento	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
0,05 per cento	unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze

2. di confermare anche per l'anno 2019 la percentuale in vigore per l'anno 2018 dell'importo complessivo della TASI calcolata per le unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale nella misura del 25% a carico degli occupanti e del 75% a carico dei possessori;
3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 740.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nella tabella allegata.
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e modalità previsti dalle norme.

**SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.58 DEL 10-10-2018 ATTO
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE ALCONSIGLIO COMUNALE.**

Oggetto: DEFINIZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI
INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI E QUADRO DI COPERTURA CON
LE ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI.

**PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:**

REG TECNICA SET 2 Favorevole
10-10-2018

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE

REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
10-10-2018

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BEDUSCHI ALESSANDRO

II SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE R.P. N.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il
267/2000).

decorsi dieci giorni della Pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA